

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942
CAPO II - Disposizioni transitorie

Art. 185

La disposizione del secondo comma dell'articolo [1815](#) del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.